

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 11/11/2024

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota non maturata delle voci di costo, per il rispettivo importo di € 1.701,24 calcolata secondo il criterio proporzionale; in via subordinata, domandava il rimborso *pro quota* degli oneri *up front* in applicazione del diverso importo calcolato in base alla curva degli interessi. Chiedeva, inoltre, la ripetizione delle quote eventualmente versate in seguito all'anticipata estinzione. Il tutto oltre alle spese di assistenza difensiva e a quelle di avvio del presente procedimento, nonché agli interessi al tasso legale.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava la chiara ripartizione, contenuta nel contratto e nel modulo SECCI, delle varie voci di costo tra quelle che maturano nel corso del tempo ("commissioni di gestione" e "costi di incasso rata") e quelle che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto ("commissioni di attivazione", "provvigioni per l'intermediario del credito" ed imposta di bollo).

Precisava che, al momento dell'estinzione, fossero stati riconosciuti a favore del cliente le commissioni di gestione non maturati, in ragione delle rate residue e che alcun

rimborso fosse stato disposto per le “commissioni di attivazione”, trattandosi di costi aventi natura *up front*.

Sottolineava che il contratto chiarisse che per “costi di intermediazione” si fa riferimento al compenso per l’attività prestata fino all’erogazione del prestito dell’intermediario del credito a cui il Cliente si è liberamente e discrezionalmente rivolto; tale corrispettivo remunera solo ed esclusivamente l’attività del soggetto terzo posta in essere fino all’erogazione del prestito; difettava quindi in capo all’intermediario la legittimazione passiva rispetto alla richiesta avanzata dal ricorrente.

Osservava che la ripetibilità dei costi ex art. 125-sexies t.u.b. fosse condizionata dal fatto che tali costi siano dovuti dal cliente per ottenere il finanziamento.

Con riferimento ai “costi assicurativi” chiariva di aver assunto la veste di contraente e beneficiario della relativa polizza ai sensi dell’art. 6 del contratto.

Deduceva che, alla luce della nuova normativa posta dal legislatore e della sentenza n. 555 C.G.U.E., nella nozione di riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, rientrano gli unici costi soggetti a riduzione ovvero i costi *recurring* con esclusione dei costi *up front*; soggiungeva che le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia fossero ancora vigenti ed immediatamente applicabili agli intermediari, senza che esse prevedano, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità pro quota dei soli costi *recurring*, escludendo il riconoscimento dei costi *up front*.

Evidenziava che, nel caso in specie, si fosse uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art. 125-sexies t.u.b. e art. 6 d.P.R. n. 180/1950) e secondarie (Istruzioni della Banca d’Italia); alla luce del richiamato quadro normativo riteneva sussistente il c.d. “principio di legittimo affidamento” che rappresenta l’interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all’art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l’originario art. 125-sexies t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (“sentenza Lexitor”), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall’intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei

contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest’ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Detto orientamento appare comunque conforme all’assetto normativo riveniente dall’ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Quanto alle voci di costo, il Collegio – rilevata la natura *recurring* delle commissioni di gestione e *up front* delle commissioni di attivazione e delle provvigioni per l’intermediario del credito – accerta il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già riconosciuti, dei quali v’è prova in atti:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.597,83	TAN	7,51%
Durata del prestito in anni	7	Importo rata	270,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/12/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,72%

rate pagate	35	rate residue	49	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				1.134,00	Upfront	36,72%	416,44	0,00	416,44
Commissioni di gestione				210,00	Recurring	18,33%	122,50	122,50	0,00
provvigioni intermediario del credito				1.587,60	Upfront	36,72%	583,02	0,00	583,02
Totale				2.931,60					999,46

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano corrisposti gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di ripetizione dei ratei considerati insoluti, peraltro formulata per la prima volta nel ricorso, in assenza della prova documentale attestante l'avvenuta corresponsione degli stessi da parte dell'ente datoriale; alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alle spese di assistenza difensiva, peraltro richieste da una società di consulenza, attesa la natura seriale della questione sottoposta al Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 999,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA